



# **COMUNE DI NURACHI**

## **Provincia di Oristano**

---

# **REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

**Approvato con deliberazioni del C.C. n. 16 del 06.04.2001 e n. 27 del 18.06.2001; modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 28.10.2003.**

---

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina gli interventi del Comune nella gestione delle risorse finanziarie trasferite a norma della L.R. n. 25 del 01.06.1993 sul fondo indistinto per le spese correnti per il diritto allo studio, nell'ambito delle disposizioni della L.R. n. 31 del 25.06.1984, della L.R. n. 25 del 01.06.1993 e dei criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni adottati con deliberazione della G. R. n. 12/27 del 26.03.1996 e con deliberazione della G. R. n. 5/6 del 03.02.2000.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- Gli interventi a favore della scuola materna;
- Gli interventi a favore della scuola dell'obbligo;
- Gli interventi a favore della scuola secondaria superiore.

## **CAPO II SCUOLE MATERNE**

### **Art. 2 INTERVENTI A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA**

Al fine di incentivare la frequenza della scuola materna, il Comune attua per le scuole situate nell'ambito del proprio territorio il servizio di mensa, l'acquisto di materiale didattico, ludico e delle varie attrezzature, nonché ogni altra iniziativa, anche di tipo sperimentale che, a tal fine, viene ritenuta utile.

Gli interventi a favore delle scuole materne private, situate all'interno del territorio comunale, sono regolati da apposite convenzioni stipulate sullo schema proposto dall'Amministrazione Regionale o su schemi diversi, se ritenuti più funzionali alle nuove e particolari esigenze. Sino all'adozione di nuova convenzione restano tuttavia in vigore le convenzioni stipulate precedentemente all'approvazione del presente regolamento.

Le scuole materne non statali devono comunque rispettare gli adempimenti e i principi, da richiamare espressamente nella convenzione, di cui all'allegato D della Deliberazione della G. R. n. 5/6 del 03.02.2000;

L'utilizzo dei contributi concessi deve essere rendicontato con presentazione di idonei giustificativi di spesa.

## **CAPO III SCUOLE DELL'OBBLIGO**

### **Art. 3 INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO**

Nel settore della scuola dell'obbligo il Comune, sentiti gli Organi collegiali, attua i seguenti interventi destinati agli alunni delle scuole situate nel proprio territorio:

- a) fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole elementari;
- b) erogazione o organizzazione di mezzi finanziari per attività didattiche, integrative, di sostegno e di sperimentazione e per viaggi di istruzione nell'ambito della programmazione educativa d'istituto.

#### **Art. 4**

### **FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI**

Il Comune provvede annualmente alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari situate nel proprio ambito territoriale, secondo le modalità seguenti:

- a) – acquisizione dalle competenti autorità scolastiche dell'elenco quantitativo dei libri di testo occorrenti, suddivisi per classi;
- b) – rilascio cedole intestate ai genitori degli alunni, che provvederanno all'acquisto dei testi presso le librerie di fiducia;
- c) – rimborso alle librerie delle cedole rilasciate dal Comune, dietro presentazione delle stesse accompagnate da fattura e con l'applicazione dei prezzi di vendita fissati annualmente con circolare del Ministero della Pubblica Istruzione.

Qualora i fondi attribuiti ex L. R. 25/93 per la fornitura gratuita dei libri di testo non siano sufficienti a coprirne l'intero costo, i fondi stessi possono essere integrati sino alla concorrenza con fondi del bilancio comunale.

#### **Art. 5**

### **EROGAZIONE O ORGANIZZAZIONE DI MEZZI FINANZIARI**

Il Comune provvede annualmente a trasferire alle scuole elementari e medie situate nel proprio territorio i mezzi finanziari di cui alla L. R. 25/93 per attività didattiche, integrative, di sostegno e di sperimentazione e per viaggi di istruzione nell'ambito della programmazione educativa degli istituti.

A tal fine le scuole elementari e medie trasmettono un preventivo programma di utilizzo, con indicazione delle spese presunte, nei limiti dei trasferimenti previsti dal Comune e comunicati anticipatamente ai competenti organi scolastici.

Annualmente le scuole elementari e medie presentano, inoltre, il rendiconto dell'utilizzo delle somme ricevute corredato da idonei giustificativi di spesa.

In casi particolari, motivati da specifiche esigenze delle scuole, e previo accordo con i competenti Organi scolastici, il Comune provvede direttamente alla gestione dei fondi per gli interventi di cui al primo comma del presente articolo.

**CAPO IV**  
**SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI**

**Art. 6**

**INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI**

Nel settore delle scuole secondarie superiori, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio e di favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche, il Comune attua i seguenti interventi a favore degli studenti residenti nel proprio territorio:

- rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari;
- istituzione di assegni di studio agli studenti meritevoli in disagiate situazioni economiche;

**Art. 7 (\*)**

**RIMBORSO DELLE SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI**

Il Comune rimborsa annualmente, nei limiti delle somme previste in bilancio, le spese sostenute dagli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori residenti nel Comune per raggiungere gli istituti di frequenza, secondo la seguente procedura concorsuale:

- a) possono presentare domanda di rimborso gli studenti iscritti e frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica e Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purchè abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionale. Sono compresi gli studenti che frequentano l'anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici.
- b) Il rimborso delle spese sostenute sarà corrisposto per i viaggi con mezzo pubblico. Il rimborso delle spese sostenute per viaggi con mezzo privato sarà possibile in mancanza o carenza di quello pubblico e l'importo del rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico. Il rimborso delle spese sostenute da alunni disabili per viaggi con mezzo privato sarà possibile in mancanza o carenza di mezzo pubblico adeguato al trasporto del disabile e l'importo del rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico.  
Non è ammesso alcun rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere istituti fuori dal territorio regionale.
- c) La domanda di rimborso dovrà essere inoltrata dallo studente, o, se questo è minorenne, da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà o la tutela, entro i tempi e secondo lo schema stabiliti dal competente ufficio

comunale e ha come anno di riferimento l'ultimo anno scolastico conclusosi.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di frequenza o l'autocertificazione di frequenza per l'anno scolastico di riferimento, gli abbonamenti utilizzati durante tale anno scolastico e la certificazione ISEE rilasciata dagli organi competenti e riferita all'anno precedente a quello della domanda.

- d) Il rimborso sarà corrisposto in modo differenziato, tenendo conto di tre fasce di reddito equivalenti alle tre fasce di reddito ISEE stabilite annualmente dalla R.A.S. in sede di riparto in favore dei Comuni dei fondi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. Verranno attribuiti, a seconda delle fasce, i seguenti punteggi:

fascia A ISEE	Punti 3
fascia B ISEE	Punti 2
fascia C ISEE	Punti 1

*Al complesso degli studenti il cui nucleo familiare abbia un reddito rientrante nella **fascia A**, verrà attribuita una quota pari al 50% dello stanziamento previsto in bilancio per il rimborso delle spese viaggio; il rimborso per ciascun studente non potrà comunque superare il 100% del costo sostenuto per l'acquisto degli abbonamenti;*

*Al complesso degli studenti il cui nucleo familiare abbia un reddito rientrante nella **fascia B**, verrà attribuita una quota pari al 30% dello stanziamento previsto in bilancio per il rimborso delle spese viaggio; il rimborso per ciascun studente non potrà comunque superare il 70% del costo sostenuto per l'acquisto degli abbonamenti;*

*Al complesso degli studenti il cui nucleo familiare abbia un reddito rientrante nella **fascia C**, verrà attribuita una quota pari al 20% dello stanziamento previsto in bilancio per il rimborso delle spese viaggio; il rimborso per ciascun studente non potrà comunque superare il 50% del costo sostenuto per l'acquisto degli abbonamenti;*

Le eventuali somme residue dopo il rimborso delle spese viaggio relative a ciascuna fascia, andranno ad integrare proporzionalmente le somme destinate alle altre fasce, tenendo presente che, in ogni caso, dovranno essere rispettati i limiti massimi di rimborso individuale stabiliti per ciascuna fascia.

Qualora sia ammessa la richiesta di rimborso delle spese sostenute per viaggi con mezzo privato, ai fini della determinazione del rimborso spettante allo studente che ha utilizzato il mezzo privato, verrà considerato come presentato il numero di abbonamenti necessario a sostenere il viaggio per l'intero anno scolastico.

- e) Al termine dell'istruttoria il Responsabile del Servizio interessato, con propria determinazione approva la graduatoria provvisoria dei richiedenti, con l'indicazione delle somme da rimborsare a ciascuno studente e con la motivazione delle eventuali esclusioni.

La graduatoria è affissa all'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi. Nel termine di 8 giorni dalla pubblicazione, avverso la graduatoria possono essere presentate osservazioni e reclami. Decorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e gli uffici competenti provvedono alla liquidazione.

(\*) – **Articolo così modificato con deliberazione del C.C. n. 32 del 28.10.2003.**

#### **Art. 8 (\*)**

### **ISTITUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO**

Il Comune istituisce annualmente assegni di studio da attribuire per concorso tra gli studenti delle scuole medie superiori residenti nel territorio comunale capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche.

Il Concorso è bandito con determinazione del Responsabile dell'ufficio competente, che determina il numero e l'ammontare degli assegni, approva lo schema di domanda e ne fissa i termini di presentazione, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) possono partecipare al concorso gli studenti residenti e frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica e Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purchè abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono compresi gli studenti che frequentano l'anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici. Sono esclusi i corsi di formazione professionale;
- b) gli studenti che intendono concorrere all'attribuzione degli assegni dovranno presentare, entro i termini stabiliti nel bando, apposita domanda su modulo predisposto dagli uffici comunali, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo studente e, nel caso questo sia minorenne, da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà o la tutela. Nella domanda dovrà essere indicata la composizione del nucleo familiare. Alla domanda dovranno essere allegati, inoltre, la certificazione ISEE rilasciata dagli organi competenti e riferita all'anno precedente a quello della domanda, un certificato rilasciato dalla competente scuola attestante il voto conseguito nell'ultimo anno scolastico concluso e un certificato comprovante l'iscrizione all'anno successivo; quest'ultimo certificato può essere sostituito con una autocertificazione di iscrizione;
- a) Il rimborso sarà corrisposto in modo differenziato, tenendo conto di tre fasce di reddito equivalenti alle tre fasce di reddito ISEE stabilite

annualmente dalla R.A.S. in sede di riparto in favore dei Comuni dei fondi per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione. Verranno attribuiti, a seconda delle fasce, i seguenti punteggi:

fascia A ISEE	Punti 3
fascia B ISEE	Punti 2
fascia C ISEE	Punti 1

MERITO (terzo anno della scuola media inferiore):

Giudizio buono	Punti 4
Giudizio distinto	Punti 6
Giudizio ottimo	Punti 8

MERITO (scuola secondaria superiore):

Media dei voti da 7,00 a 7,50	Punti 4
Media dei voti da 7,51 a 8,00	Punti 5
Media dei voti da 8,01 a 8,50	Punti 6
Media dei voti da 8,51 a 9,00	Punti 7
Media dei voti da 9,01 a 10	Punti 8

- c) I redditi ISEE da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno precedente alla domanda.
- d) il giudizio di merito si riferisce all'ultimo anno scolastico concluso;
- e) ai punteggi relativi al reddito e al merito si sommano punti 0,50 per ogni ulteriore figlio studente a carico. Se nella graduatoria finale risultassero più studenti con lo stesso punteggio, avrà la precedenza lo studente il cui nucleo familiare ha il reddito minore;
- f) L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio; in caso di concorrenza allo studente è data facoltà di opzione fra l'uno o l'altro assegno o borsa di studio;
- g) Al termine dell'istruttoria il Responsabile del Servizio interessato, con propria determinazione approva la graduatoria provvisoria dei concorrenti; ai primi in graduatoria, sino alla concorrenza del numero stabilito nel bando di concorso, vengono attribuiti gli assegni di studio. La graduatoria è affissa all'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi. Nel termine di 8 giorni dalla pubblicazione, avverso la graduatoria possono essere presentate osservazioni e reclami. Decorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e gli uffici competenti provvedono alla liquidazione.

(\*) – Articolo così modificato con deliberazione del C.C. n. 32 del 28.10.2003.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 9**  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non stabilito espressamente nel presente regolamento si applicano le norme contenute nella L. R. 31/84, nella L. R. 25/93, e nelle deliberazioni della G. R. n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 03.02.2000;

**Art. 10**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno seguente alla ripubblicazione dopo l'approvazione del Comitato Regionale di Controllo.